

Requisiti di accesso più facili per gestire le crisi delle aziende

26 Ottobre 2020

Con il sì definitivo al decreto legislativo correttivo del Codice della crisi cambiano anche le regole per l'accesso all'Albo unico nazionale dei professionisti che potranno gestire le procedure concorsuali previste dal Codice e da cui si attingerà per la formazione degli Ocri, gli organismi di composizione assistita previsti dal Dlgs 14/2019 per gestire le procedure di allerta. Il secondo e ultimo via libera del Consiglio dei ministri ha chiuso un lungo iter, cominciato a febbraio con il primo sì del Governo e poi "rallentato" dalla pandemia e dal rinvio di un anno dell'operatività della riforma slittata al 1° settembre 2021. Per quanto riguarda l'Albo, le modifiche toccano sia il primo popolamento che l'accesso a regime.

Primo popolamento È la fase di prima formazione dell'Albo ed è aperta a chi ha già svolto questo tipo di attività: i professionisti interessati sono avvocati, commercialisti ed esperti contabili. Il Dlgs correttivo dimezza, portandolo da 4 a 2 il numero di incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale che è necessario aver ricevuto negli ultimi quattro anni. «È una modifica insufficiente - dice però Andrea Foschi, membro del Consiglio nazionale di dottori commercialisti con delega alla crisi d'impresa - poiché non evita la possibilità che professionisti di esperienza vengano esclusi a causa dei tempi estremamente lunghi dei fallimenti. Continueremo a chiedere che vengano ammessi tutti coloro che hanno incarichi in corso» Un'altra novità riguarda gli attestatori. Inizialmente esclusi dall'Albo, sono stati invece in parte "ripescati" dal Dlgs correttivo. Nel primo popolamento potranno infatti entrare nell'elenco ma solo per essere nominati negli Ocri. Non potranno invece svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. Stesso discorso per i commissari giudiziali o per chi ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che hanno superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che sono stati omologati.

L'ingresso a regime Per quanto riguarda invece le regole per l'accesso a regime, il Dlgs correttivo riduce da 200 a 40 ore l'obbligo di formazione richiesto a commercialisti, esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro (questi ultimi sono esclusi dal primo popolamento perché oggi non svolgono questo tipo di attività). Le ore di formazione restano invece 200 per gli esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale. Nessun cambiamento per il tirocinio: resta obbligatorio e di sei mesi per tutti. Confermato anche l'obbligo di aggiornamento biennale per mantenere l'iscrizione.

La rotazione Per rispondere all'esigenza di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, il Dlgs correttivo stabilisce che l'autorità giudiziaria tenga presente il numero di procedure complessive aperte in ciascun ufficio nell'anno precedente. «Novità positiva perché inibisce l'accaparramento di incarichi - dice Emmanuele Virgintino consigliere Cnf- ma è importante che la scelta dell'autorità giudiziaria tenga conto dell'esperienza maturata sul campo. E la rotazione consente anche ai giovani professionisti di farsi le ossa».

L'operatività A differenza della gran parte delle modifiche introdotte dal Dlgs correttivo, le novità sull'Albo entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. Le altre scatteranno invece il 1° settembre 2021, insieme con l'intera disciplina del Codice. L'anticipazione è dovuta al fatto che le norme del Dlgs 14/2019 sull'Albo sono in vigore da marzo 2019. Nei fatti, però, l'Albo non è stato ancora istituito perché manca il decreto con cui il ministro della Giustizia deve indicare le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione. L'obiettivo è che l'elenco sia funzionante al momento dell'entrata in vigore dell'intera riforma (il 1° settembre 2021). Sempre che non ci siano ulteriori rinvii. La crisi economica (che ha determinato lo slittamento della vecchia scadenza del 15 agosto 2020)

potrebbe non essere ancora superata. E a una proroga (magari parziale) fa pensare anche il rinvio dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo da parte delle nuove Srl individuate dal Codice all'approvazione dei bilanci 2021 (primaver a-estate del 2022). A meno che il ministero non torni a puntare sulla riforma, magari mettendo in agenda nuove correzioni che rendano la normativa del Codice più rispondente alla mutata situazione economica. © RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITA'

1. Membro unico nell'Ocri

Cambia la procedura di individuazione del membro dell'Ocri (dei tre totali) indicato dall'associazione imprenditoriale di categoria, che lo sceglierà nell'ambito della rosa di tre nomi scelta dal debitore e comunicata dal referente. Dovrà comunque essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori delle crisi

2. Incarichi

Scende da 4 a 2 il numero di incarichi necessari per entrare nel primo popolamento dell'Albo

3. Rotazione

Nel nominare i gestori delle procedure di crisi l'autorità giudiziaria deve considerare il numero di procedure complessive aperte in ciascun ufficio nell'anno precedente

4. Formazione

Per avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro le ore formative necessarie per l'accesso a regime nell'Albo scendono da 200 a 40

Il primo popolamento

Per la gestione delle procedure e la nomina negli Ocri l'accesso è consentito a:

Avvocati e dottori commercialisti (anche in forma societaria o associata) nominati curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in **almeno due procedure** negli ultimi quattro anni;

Esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale e sono stati anche nominati curatori fallimentari, commissario o liquidatore giudiziale in **almeno due procedure** negli ultimi quattro anni;

Solo per la nomina negli Ocri l'accesso è consentito a: **Avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili** che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, **attestatore** o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati

L'Albo dei curatori a regime

L'accesso sarà consentito a: **Avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro** (anche in forma societaria o associata).

È richiesta una **formazione di 40 ore** e un **tirocinio di sei mesi**. Per gli studi professionali associati e per le società fra professionisti è necessario che al momento dell'accettazione dell'incarico venga designata la persona fisica responsabile della procedura;

Esperti aziendali che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale.

È richiesta una **formazione di 200 ore** e un **tirocinio di sei mesi**

LE REGOLE PER L'INGRESSO NEL NUOVO ALBO